



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

## Osservazioni e commenti al Documento di consultazione della Banca d'Italia

### **I PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE PER I SOGGETTI NON FALLIBILI. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITA' DEL CREDITO DEI DEBITORI**

Luglio 2015

---

Il Gruppo Monte dei Paschi di Siena (di seguito il "Gruppo") esprime un parere favorevole relativamente alla proposta formulata da Banca d'Italia circa i criteri di classificazione per la qualità del credito, delle esposizioni verso soggetti che accedono alle procedure di composizione della crisi e di liquidazione dei beni, da adottare ai fini delle Segnalazioni di Vigilanza, del Bilancio e della Centrale dei Rischi.

Con particolare riferimento alle procedure di composizione delle crisi, si evidenzia tuttavia che l'applicazione dei criteri proposti implica che il Gruppo disponga tempestivamente delle informazioni necessarie, quali la data di richiesta di ammissione da parte del debitore e la data di omologazione dell'accordo o del piano da parte del Tribunale, al fine di garantire la piena conformità alle disposizioni normative in tema di qualità del credito.

Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, il Gruppo acquisisce agevolmente tali informazioni dal Registro delle Imprese, essendo espressamente previsto dall'Art. 10 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221) che il Giudice stabilisca idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel Registro delle Imprese. Maggiori difficoltà si incontrano, invece, nel caso in cui il debitore sia un consumatore, ossia una persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, oppure, in generale, un soggetto che non svolge attività d'impresa, non essendo ad oggi espressamente prescritta alcuna forma specifica di pubblicità assimilabile a quella svolta dal Registro delle Imprese.

Stanti le attuali difficoltà sopra citate, sarebbe auspicabile istituire un pubblico registro da cui il Gruppo possa acquisire in maniera automatica e tempestiva tutte le informazioni giuridiche ed economiche di quei soggetti che hanno richiesto ed ottenuto l'omologazione da parte del Tribunale.

Siena, 17/08/2015